



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone , sezione civile, in persona del giudice monocratico onorario dott.ssa Antonella Iacoboni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/22 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo BANCARIO

TRA

Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. [REDACTED] come da procura alle liti in atti

- Opponente -

E

Controparte_1 in persona del lrpt e per essa *Controparte_2* rapp.ta e difesa da avv. [REDACTED] come da procura in atti
comparsa costituzione nuovo procuratore

- Opposta -

CONCLUSIONI : come precisate dalle parti all'udienza del 17.3.26 in esito a discussione orale ex art. 281 sexies cpc

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ■■■/22 emesso in data 5.7.22 dal giudice dell'intestato Tribunale in favore dell'originario creditore

Controparte_3 L'opponente deduceva nel merito il difetto di indicazione del regime finanziario adottato, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB e 1284, 1346 e 1418 cc; adozione del regime finanziario dell'interesse composto con conseguente effetto anatocistico e produzione di costi occulti; assenza di sottoscrizione e consegna del piano di ammortamento; violazione delle norme di trasparenza ex art. 117 TUB. Concludeva la parte ingiunta per la revoca del decreto ingiuntivo, disporre la rideterminazione dell'intero piano di ammortamento attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi ex art 117 TUB con condanna alla restituzione delle somme illegittimamente incassate per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione.

Si costituiva il creditore il quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione o in subordine la condanna del *Parte_1* al pagamento del credito vantato dalla opposta e, in ogni caso, dichiarare difetto di legittimazione passiva della cessionaria per azione di ripetizione di indebito.

Il Giudice designato dott. Ferdinandi, con ordinanza riservata, rigettava la istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art 648 cpc (cfr. ordinanza in atti).

Nel corso dell'istruttoria il presente giudizio, perveniva all'udienza del 7.5.24, per assegnazione a codesto Giudice.

Espletata la CTU, al fine della ricostruzione contabile, il giudice disponeva la conciliazione giudiziale delle parti ex art 185 cpc, la parte opposta non formulava

alcuna proposta conciliativa (cfr. verbale udienza 10.11.25), pertanto, il giudice fissava udienza al 17.3.26, per discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine alle parti per deposito delle memorie conclusionali e deposito della contestuale sentenza .

L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione .

Sulla scorta della svolta istruttoria, risulta che le somme portate dal decreto ingiuntivo pari ad euro 8.400,00 sono derivanti da rapporto di finanziamento per crediti personali - contratto n 12764410 e contratto n. 13194256 .

Nello specifico, in base al contratto si evince che gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese , (ossia mediante rimborso di rate posticipate di importo costante e composte da una quota capitale e da una quota di interessi). Nel contratto è previsto, infatti, il piano di ammortamento con quote capitale crescenti e quote decrescenti di interesse .

Rileva , tuttavia, sul punto, quanto precisato dal CTU dott.ssa Per_1 in ordine ai quesiti posti dal giudicante “ *...assenza del piano di ammortamento quale allegato al contratto iniziale, assenza di quantificazione delle singole rate- delle componenti per quota capitale ed interessi - la omessa indicazione esplicita del regime finanziario applicato al piano di rimborso, che configura violazione della trasparenza bancaria* “ (cfr. CtU in atti).

In tema, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SSUU n. 15130 del 2024) , hanno avuto modo di sottolineare che “ *il piano di ammortamento cd “ alla francese “ è legittimo e il contratto non è nullo se l'importo erogato, la durata , il tasso (TAN e TAEG) e le condizioni di rimborso sono chiare e comprensibili , ai sensi dell'art 117 TUB”* .

Nella presente controversia , sulla scorta degli elementi istruttori , non risulta possibile determinare tutti gli elementi essenziali su richiamati e ciò anche in ragione della

assenza del piano di ammortamento che consentirebbe di evincere i tassi applicati, la quantificazione delle rate , cioè la componente di quota capitale e quota interessi. Deriva come nei contratti in esame si profili, dunque, un elemento di indeterminazione delle pattuizioni contrattuali, a termini dell'art.117 TUB.

Ciò, peraltro, anche in considerazione di quanto emerso dalla ricostruzione contabile operata dal CTU in relazione all' ulteriore quesito posto, laddove si chiedeva di indicare il regime finanziario adottato .

Questo assume, invero, grande rilevanza atteso che, come è principio noto, il regime finanziario dell'interesse composto comporta che gli interessi maturati vengono inglobati al capitale e producono a loro volta interessi per i periodi successivi, mentre in regime di capitalizzazione semplice gli interessi maturati sono separati dal capitale e non producono ulteriori interessi.

In ordine a tale quesito, il Consulente ha accertato l'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto *“con la conseguenza che la costruzione del piano di rimborso del mutuo genera un effetto anatocistico per la forma di capitalizzazione insita nella formula matematica esponenziale utilizzata per calcolare gli interessi e la relativa quota capitale , con produzione di maggiori interessi occulti – non palesati, né dichiarati - , rispetto al diverso regime a capitalizzazione semplice (cfr. elaborato peritale in atti)*.

Pertanto, anche sotto questo profilo, si configura un elemento di indeterminazione delle pattuizioni contrattuali, in violazione del citato disposto dell'art. 117 TUB.

Infine, il Consulente contabile ha provveduto alla ricostruzione del dare e avere con indicazione di due ipotesi: regime semplice con applicazione del tasso contrattuale e regime semplice con utilizzo del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.

In tema, occorre sottolineare come nella presente controversia sia ricorribile la previsione normativa per rapporti bancari sorti successivamente all'entrata in vigore

della legge n 154 /1992 (norma trasfusa nel TUB) ; in specie l' art 3, poi confluito nell'art 117 TUB, ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari. Nella fattispecie che ci occupa, dalla svolta istruttoria , sono emerse le criticità dedotte dalla difesa dell'opponente e confermate, anche, dall'elaborato peritale in esito alla ricostruzione contabile .

Per quanto precede, correttamente deve ritenersi applicabile il tasso sostitutivo a termini della previsione di cui all' art. 117 TUB comma 7 .

Rilevato, peraltro , che la Suprema Corte ha osservato che “ *ai sensi dell'art 1284 cc la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, sicchè nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti , non può ritenersi che un accordo siffatto sia stato concluso per facta concludentia* “ (*ex multis Cass. 2014 n 3017 ; Cass . 2010 n. 10516*).

Ritenuto, inoltre, che l'estratto conto certificato, ai sensi dell'art. 50 d.lgs n 385 del 1993 (prodotto dall *CP_4*), benchè costituisca prova idonea del credito ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova adeguata nel giudizio di opposizione a cognizione piena (tra le altre, Cass. 2018 n. 371).

Parimenti, non è condivisibile quanto asserito, dalla creditrice opposta in ordine al carattere esplorativo della disposta consulenza contabile, posto che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ *...la ricostruzione del rapporto e del saldo effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, è uno degli elementi di prova che il giudice, a suo insindacabile giudizio, può valutare* “ (in tal senso, Cass. 10293 del 2023).

Per le motivazioni che precedono, correttamente il consulente , come da quesiti posti dal giudicante, ha applicato il tasso di cui all'art 117 TUB comma 7 determinando “ *un saldo finale a favore dell'opponente di euro 7584,76 per il finanziamento n 12764410 ed un saldo a credito di euro 643,71 in riferimento al finanziamento n 13194256 (ALLEGATO tabella 3 bis e 4 bis)* .

Le conclusioni cui è giunto il CTU risultano pienamente condivisibili, attesa la loro correttezza argomentativa da un punto di vista logico e giuridico, considerati i principi normativi e giurisprudenziali richiamati .

Deriva, da quanto sopra, come tenuto conto degli elementi emersi dalla istruttoria ed alla luce delle risultanze dell'espletata CTU contabile, risultino fondate le censure avanzate dalla parte opponente, ritenuto, peraltro, che nel giudizio di opposizione, il creditore opposto assume la posizione probatoria di attore, mentre l'opponente quella di convenuto rispetto la pretesa creditoria azionata (ex multis, Cass. 4.5.94 n. 4286). Gli ulteriori elementi emersi in sede dibattimentale hanno evidenziato che sussiste un saldo positivo a favore del debitore ingiunto, deriva come la pretesa creditoria risulti infondata e il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato.

Non può trovare accoglimento, tuttavia, la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata dalla parte *Parte_1* atteso il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto creditore costituito.

Rileva, come , in base alla normativa in materia, il cessionario subentra nella posizione creditoria , ma resta estraneo alle situazioni giuridiche passive derivanti dal rapporto obbligatorio , operando la cessione del credito una successione nel solo lato attivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1260 cc.

Conseguentemente non è legittimato passivamente rispetto l'azione di ripetizione dell'indebito promossa dal debitore per la restituzione delle somme indebitamente versate . Infatti, la legittimazione passiva all'azione restitutoria spetta al cedente originario , quale soggetto che ha materialmente ricevuto le prestazioni indebite come si evince anche dal tenore dell'art. 2033 cc (conforme Corte di Appello di Roma del 2024 n 5811; Corte Appello di Milano del 2024 n. 2180 ; Cass. del 2016 n. 25170).

Per i dedotti motivi, la domanda restitutoria avanzata ex art 2033 cc da *Parte_1* deve essere disattesa per difetto di legittimazione passiva dell' Istituto opposto *CP_1* .

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del difensore antistatario della parte opponente ex DM 55 /14.

Le spese della CTU liquidate in istruttoria sono definitivamente poste a carico dell'Istituto opposto.

PQM

L'intestato Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide :

- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da *Parte_1* nei confronti dell'opposto *Controparte_1* in persona del lrpt e per essa [...] *Controparte_2* e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. ■■■/22 emesso in data 5.7.22 dal giudice dell'intestato Tribunale ;
- rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata da *Parte_1* per difetto di legittimazione passiva della *Controparte_1*
- condanna la creditrice opposta al pagamento delle spese di lite in favore procuratore antistatario dell'opponente che liquida in favore dell' avv. ■■■■■■■■■■, in complessivi euro 6180,00 di cui 180,00 per spese ed euro 6000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge;
- le spese della CTU, liquidate in istruttoria, sono definitivamente poste a carico della opposta.

Così deciso in Frosinone a verbale d'udienza del 17.3.26

Il Giudice
dott.ssa Antonella Iacoboni